

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 04/06/2025

### FATTO

Con ricorso pervenuto il 1°.04.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 25, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2019. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 504,29, oltre interessi legali dal reclamo, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria e della commissione di intermediazione creditizia. Chiede anche, genericamente, che gli vengano rimborsate le eventuali quote versate in eccedenza e indebitamente trattenute dall'intermediario, nonché € 200,00 a titolo di spese per l'assistenza professionale.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che la sentenza Lexitor è stata superata dalla sentenza C-555/21 e che l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, modificato dalla l. 136/2023, deve interpretarsi nel senso che il legislatore ha inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB nel senso indicato dalla sentenza Lexitor, possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale. Devono, dunque, essere esclusi dalla riduzione i costi *upfront* - il cui rimborso non avrebbe alcuna giustificazione causale -, conformemente a quanto dispone la sentenza UBA. Inoltre, i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio non sono sottoposti alla direttiva 2008/48/CE. A tale tipologia contrattuale,



quindi, si applica il DPR 180/50, nella versione introdotta nel 2012 specie l'art. 6-bis insieme alle disposizioni della Banca d'Italia del 2011. Contesta, dunque, la rimborsabilità delle spese di istruttoria e delle commissioni d'intermediazione. Nel contratto di finanziamento, infatti, la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; le commissioni di intermediazione sono costi non incassati dalla Banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi: per attività prodromica al perfezionamento del contratto quindi *upfront*.

Si oppone infine alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica, tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema

## DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*". Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi "*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

*Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".*

La Corte ha quindi affermato che "*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*". Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole "*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*".





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6401 del 01 luglio 2025

## **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 315,03, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI